

PARTE SPECIALE E

REATI AMBIENTALI

ART. 25 *UNDECIES* D.LGS. 231/2001

1 ^a edizione:	Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020
2 ^a edizione:	

INDICE

1. Le fattispecie dei reati ambientali (Art. 25 - <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001)	5
.....	5
2. Individuazione delle aree di attività della Società	25
3. La politica ambientale ed il sistema di gestione ambientale	26
3.1 La Politica Ambientale.....	26
3.2. Il sistema di gestione ambientale istituito presso la sede di Saluggia.....	27
4. La struttura organizzativa aziendale in materia ambientale	29
5. Il processo di “<i>risk assessment</i>”	29
5.1 Individuazione dei reati considerati a “rischio non rilevante”	31
5.2 Individuazione dei processi potenzialmente sensibili	33
6. Formazione	39
7. Gestione delle non conformità dello Stabilimento di Saluggia	39
8. Le modalità di controllo previste dal Sistema di Gestione istituito per lo Stabilimento di Saluggia	40
9. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV e la disciplina dei flussi informativi	40
10. Allegati	41

Reati ambientali - Art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

[I] In relazione alla commissione dei reati previsti dal **codice penale**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo **452-bis**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo **452-quater**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies**, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo **727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo **733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

[I-bis] Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

[II] In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo **137**:
 - 1) per la violazione dei commi **3, 5**, primo periodo, e **13**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi **2, 5**, secondo periodo, e **11**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo **256**:
 - 1) per la violazione dei commi **1**, lettera **a)**, e **6**, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi **1**, lettera **b)**, **3**, primo periodo, e **5**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma **3**, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo **257**:
 - 1) per la violazione del comma **1**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma **2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo **258**, comma **4**, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo **259**, comma **1**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo **260**, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma **1** e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma **2**;

g) per la violazione dell'articolo **260-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi **6**, **7**, secondo e terzo periodo, e **8**, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma **8**, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo **279**, comma **5**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

[III] In relazione alla commissione dei reati previsti dalla **legge 7 febbraio 1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli **1**, comma **1**, **2**, commi **1** e **2**, e **6**, comma **4**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo **1**, comma **2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo **3-bis**, comma **1**, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

[IV] In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo **3**, comma **6**, della **legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

[V] In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo **9**, comma **1**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli **8**, comma **1**, e **9**, comma **2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo **8**, comma **2**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

[VI] Le sanzioni previste dal comma **2**, lettera **b)**, sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[VII] Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

[VIII] Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

1. Le fattispecie dei reati ambientali (Art. 25 - *undecies* D.Lgs. 231/2001)

Con la pubblicazione del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 è stata recepita la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal Legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Più precisamente, il D. Lgs. 121/11, nel recepire la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 – *undecies* che ha introdotto, tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica, un primo nucleo di reati ambientali.

Più recentemente, sempre nell'ottica di perfezionare l'attuazione della direttiva 2008/99/CE e garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente, con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie incriminatrici, che sanzionano, in forma di delitto, l'aggressione all'ambiente; si tratta, in particolare, dei delitti contenuti nel nuovo titolo VI-bis del codice penale, dedicato per l'appunto ai "delitti contro l'ambiente".

Alcune di queste nuove fattispecie – e segnatamente i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, sia dolosi che colposi, i delitti di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravate ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p., nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – sono state inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riportano di seguito i reati previsti dall'articolo 25 – *undecies* D.Lgs. 231/2001.

Per una maggiore e più chiara comprensione delle fattispecie verrà riportato l'intero articolo di legge, mentre verranno evidenziati in grassetto i commi richiamati dal D.Lgs. 231/01, ovvero le condotte alle quali è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente.

Codice Penale

Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

[I] È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II] Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie di Inquinamento ambientale è stata introdotta dalla riforma avvenuta con la L. n. 68/2015, che ha inserito un nuovo Titolo VI bis nel Libro secondo del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, all'interno del quale sono state collocate nuove disposizioni incriminatrici volte a rafforzare la tutela dell'ambiente.

La nuova incriminazione è finalizzata a sanzionare fatti di inquinamento che, pur non integrando un evento catastrofico dotato dei requisiti, sul piano dimensionale e dell'offensività, del vero e proprio disastro, risultano, tuttavia, troppo gravi per essere adeguatamente sanzionati dalle fattispecie contravvenzionali previste dal T.U. dell'ambiente.

La condotta incriminata deve essere connotata da abusività e deve essere eziologicamente collegata all'evento, descritto dalla norma come compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'acqua o dell'aria, o di una porzione estesa del suolo e del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

[I] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie di Disastro ambientale è stata introdotta con l'intento di sottrarre i casi di massiccio inquinamento che pongano in pericolo l'incolumità pubblica dalla fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. Il delitto di cui all'art. 452 quater c.p., tuttavia, non tutela esclusivamente la pubblica incolumità, ma è posto anzitutto a tutela del bene giuridico "ambiente" e, solo in via alternativa, della pubblica incolumità.

Anche in relazione a tale delitto, la condotta incriminata deve essere connotata da abusività e deve essere eziologicamente collegata all'evento di danno, descritto, in questo caso, dalla norma come l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero, ancora, l'offesa alla pubblica incolumità per l'estensione della compromissione ambientale o per il numero delle persone offese o poste in pericolo.

Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

[I] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Brevi cenni sulla fattispecie

All'art. 452 quinquies c.p. il Legislatore punisce anche l'inquinamento e il disastro ambientali provocati per colpa, prevedendo in tal caso una diminuzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Un'ulteriore riduzione di un terzo è prevista dal capoverso della norma da ultimo citata, nel caso in cui la condotta determini esclusivamente il pericolo di disastro. La ratio della disposizione è di elevare a delitto i fatti di realizzazione colposa di un pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti

[I] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie in esame prevede circostanze aggravanti nel caso in cui i nuovi delitti contro l'ambiente vengano commessi in forma associativa.

Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività punisce chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il Legislatore prevede un aumento della pena sia quando si verifichi l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; sia quando dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie di cui all'art. 727 bis c.p. è stata inserita all'interno del Codice penale dal Legislatore nel 2011, nel quadro del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modificava la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni.

La condotta incriminata consiste nell'uccidere, distruggere, prelevare o possedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Brevi cenni sulla fattispecie

Anche la fattispecie di cui all'art. 733 bis c.p. è stata inserita all'interno del Codice penale dal Legislatore nel 2011, nel quadro del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modificava la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni.

La condotta incriminata consiste nel distruggere o comunque deteriorare in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali (scarichi di acque reflue industriali)

[I] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

[II] Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

[III] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[IV] Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

[V] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[VI] Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

[VII] Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[VIII] Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

[IX] Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

[X] Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

[XI] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[XII] Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

[XIII] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[XIV] Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 137 D. Lgs. 152/2006, al secondo comma, prevede la possibilità di comminare una sanzione nelle ipotesi di apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, in assenza di autorizzazione, ovvero nelle ipotesi di mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata.

Il comma terzo prende in considerazione l'effettuazione - al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma quinto e di quelle di cui all'art. 29 quatuordecies, comma 3 (mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o di quelle imposte

dall'Autorità competente) - di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste dalle Autorità competenti.

Ed ancora, sempre l'art. 137 D. Lgs. 152/2006, al comma quinto - così come modificato con la L. n. 36/2010 - prevede e punisce chi, nell'effettuare di uno scarico di acque reflue industriali, superi - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ovvero alle sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 - i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

L'undicesimo comma, invece, prevede la possibilità di comminare una sanzione nelle ipotesi di inosservanza dei divieti di scarico sul suolo e nelle acque sotterranee.

Infine, il comma 13 del medesimo articolo sanziona lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Il comma in esame fa salva l'ipotesi in cui si tratti di quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

[I] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[II] Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

[III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[IV] Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

[V] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[VII] Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

[VIII] I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

[IX] Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sanziona, in generale, le attività di gestione di rifiuti non autorizzate.

Il primo comma della disposizione prende in esame l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e al di fuori dei casi sanzionati dall'art. 29 quatuordecies, comma 1 (esercizio una delle attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 senza autorizzazione integrata ambientale (AIA), o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata). Il comma terzo del medesimo articolo prende espressamente in considerazione, tra le attività di gestione di rifiuti soggette a sanzione se non autorizzate, le ipotesi di realizzazione e gestione di una discarica, che sanziona, anch'essa, al di fuori dei casi sanzionati dall'art. 29 quatuordecies, comma 1.

Lo stesso art. 256 D. Lgs. 152/2006, al comma quinto, sanziona l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ed al comma sesto, sanziona il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b) D. Lgs. 152/2006.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il

trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[III] Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

[IV] L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'art. 257 D. Lgs. 152/2006 sanziona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio che sia conseguenza dell'omessa bonifica che avrebbe dovuto essere effettuata in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il reato ha natura omissiva, e ciò è riscontrabile dal tenore letterale dell'art. 257 D. Lgs. 152/2006, laddove la condotta sanzionata viene individuata nella mancata esecuzione della bonifica.

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[I] I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

[II] I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

[III] Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

[IV] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[V] Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

[V-bis] I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[V-ter] Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[V-quater] In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Brevi cenni sulla fattispecie

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri obbligatori e formulari, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 22/1997 si è verificata una drastica riduzione delle ipotesi di reato, ritenendosi sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative, nonostante si trattasse di documenti che assumono particolare rilevanza nell'attività di verifica e controllo delle modalità di gestione dei rifiuti.

Il contenuto dell'art. 52 del D. Lgs. 22/1997 è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 258 D. Lgs. 152/2006. Le ipotesi penalmente rilevanti riguardano ora il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nell'uso di falso certificato durante il trasporto.

Con particolare riferimento alla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti - l'unica fattispecie contenuta nell'art. 258 D. Lgs. 152/2006 che costituisce reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 - l'articolo in esame sanziona tale condotta ai sensi dell'art. 483 c.p., che incrimina la Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

[I] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[II] Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'ipotesi di reato regolata dall'art. 259 D. Lgs. 152/2006 è relativa al Traffico illecito di rifiuti. L'articolo riguarda le spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio, ovvero l'effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'arti. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del Regolamento stesso. Si noti che il Regolamento CEE n. 259/1993 è stato abrogato, a far data dal 12 luglio 2007, dall'art. 61 del Regolamento UE 1013/2006 ed i riferimenti ad esso devono ora intendersi effettuati al nuovo Regolamento.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

[I] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

[IV] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. [IV-bis] È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato è stato introdotto con la L. 93/2001. La condotta si riferisce al compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, finalizzate alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di rifiuti.

I requisiti della condotta sono, dunque, così individuabili: a) il compimento di più operazioni; b) l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate che, con l'attività descritta al punto precedente, devono essere strettamente correlate; c) l'attività deve consistere in una cessione, in una ricezione, in un trasporto, in un'esportazione, in un'importazione o comunque in una gestione abusiva di rifiuti; d) la condotta deve riguardare un quantitativo "ingente" di rifiuti.

Questa fattispecie era originariamente prevista nell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Per effetto del D. Lgs. n. 21/2018, tale norma è stata espressamente abrogata ed il reato in essa previsto è stato traslato, senza alcuna variazione di struttura, nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

La rilevanza della fattispecie ai fini della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 è rimasta in ogni caso inalterata, nonostante la variazione normativa, in quanto il legislatore ha espressamente stabilito che i richiami alle disposizioni abrogate dal D. Lgs. n. 21/2018, ovunque presenti, si intendono automaticamente riferiti alle nuove disposizioni introdotte nel codice penale.

Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

[I] I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

[II] I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

[III] Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

[IV] Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

[V] Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

[VI] Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[VIII] Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[IX] Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

[IX-bis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[IX-ter] Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Brevi cenni sulla fattispecie

La norma, che sanzionava diverse condotte illecite attinenti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), è da considerarsi abrogata in seguito alla abrogazione dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che aveva introdotto l'articolo 260 bis T.U.A. e, più in generale, in seguito alla definitiva soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti da parte del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (con effetto dal 1° gennaio 2019), convertito in legge dalla L. 12/2019.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni (emissioni in atmosfera di impianti e attività)

[I] Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

[II] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[II-bis] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

[IV] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

[V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[VI] Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

[VII] Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Brevi cenni sulla fattispecie

La disposizione in esame contempla, per lo più, violazioni di carattere meramente formale e, in misura minore, violazioni aventi carattere sostanziale.

Rilevante, ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, è la condotta che consiste nella violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III e V

alla parte quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del Titolo primo, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1 L. 150/1992

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II] In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

[III] L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione

amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 L. 150/1992

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

[II] In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

[III] L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti

illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

[IV] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

[V] L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis L. 150/1992

[I] Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

[II] In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 L. 150/1992

[I] Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

[II] Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

[III] Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

[IV] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

[V] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

[VI] Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Brevi cenni sulle fattispecie

La L. 150/1992 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e contempla, altresì, le norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

In particolare, la L. 150/1992 riguarda gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Reg. CE 338/1997 e punisce con sanzione penale l'attività di: a) l'esportazione, l'importazione e la riesportazione; b) l'inosservanza di prescrizioni finalizzate a tutelare l'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) l'utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni; d) il trasporto o il transito senza licenza o certificato; e) la commercializzazione di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; f) la detenzione, la commercializzazione o la cessione di esemplari in assenza di documentazione.

L'art. 3 bis L. 150/1992 si occupa, invece, delle falsità di licenze, certificati e altri atti.

Nell'art. 6 L. 150/1992, infine, il Legislatore prevede – fatto salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in tema di caccia (L. 157/1992) – il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

Art. 3 L. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

[I] La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[II] A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

[III] Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla

tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

[IV] L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

[V] Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

[VI] Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Brevi cenni sulla fattispecie

La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

In particolare, l'art. 3 punisce chiunque produca, consumi, importi, esporti, detenga e commercializzi delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, ossia sostanze lesive, in grado di arrecare nocumento all'ozono stratosferico e all'ambiente.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso (difesa del mare)

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento colposo (difesa del mare)

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Brevi cenni sulle fattispecie

Lo scopo del D. Lgs. 202/2007 è quello di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi. Il Decreto, infatti, prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti in aree specificamente individuate ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

2. Individuazione delle aree di attività della Società

In MicroPort CRM S.r.l. hanno rilevanza in materia ambientale le attività che vengono poste in essere nelle aree descritte nella seguente tabella.

Stabilimento di SALUGGIA

AREA PRODUZIONE	AREA MAGAZZINO	AREA UFFICI	AREE PERTINENZIALI
Assemblaggio Pacemaker – Defibrillatori - Elettrocettri	Ricezione materie prime – Confezionamento finale dei <i>device</i> prodotti – Stoccaggio prodotto finito	Amministrazione – Finanza e controllo – Gestione produzione e stabilimento	Stoccaggio rifiuti

L'azienda attualmente opera nell'osservanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale che autorizza le emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Sede di MILANO

Presso la Sede di Milano attualmente non sono presenti attività che abbiano rilevanza in materia ambientale.

3. La politica ambientale ed il sistema di gestione ambientale

3.1 La Politica Ambientale

La Società considera la tutela dell'ambiente un proprio valore aziendale ed un impegno preciso verso tutte le funzioni aziendali e la collettività.

Pertanto, la Società si impegna ad operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile, anche alla luce dei doverosi principi etici già ricordati nel Codice Etico, ed a perseguire i più adeguati miglioramenti tecnologici possibili. La Società si impegna altresì a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per i propri dipendenti e collaboratori, al fine di accrescerne preparazione.

In particolare, l'oggetto dell'impegno dell'Azienda per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori è il seguente:

- ☐ Ottemperare alle prescrizioni di legge nonché agli standard interni al gruppo MicroPort;
- ☐ Tutelare la Salute e Sicurezza dei propri dipendenti;
- ☐ Prevenire l'accadimento di anomalie e situazioni incidentali e gestire tempestivamente qualsiasi infortunio, incidente o situazione pericolosa;
- ☐ Diffondere all'interno e all'esterno dell'azienda la propria politica attraverso una comunicazione efficace con tutte le parti interessate (quali dipendenti, clienti, fornitori, territorio, amministrazioni, etc.);
- ☐ Assicurare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori attraverso la consultazione degli RLS;
- ☐ Garantire un'informazione e formazione a tutti i dipendenti per la conoscenza ed il rispetto delle procedure e istruzioni (relative alla gestione integrata Ambiente, Salute e Sicurezza secondo le norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 per quanto riguarda lo stabilimento di Saluggia);
- ☐ Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
- ☐ Coinvolgere continuamente i dipendenti sulle tematiche di Salute e Sicurezza e supportare un appropriato bilanciamento tra vita privata e personale;
- ☐ Promuovere la vigilanza e l'attenzione sui luoghi di lavoro;
- ☐ Diffondere la policy ai collaboratori;

- Rispettare i principi del Sistema di gestione Ambiente, Salute e Sicurezza e garantire il mantenimento delle certificazioni (per quanto riguarda lo stabilimento di Saluggia);
- Identificare indicatori per la misura delle prestazioni e promuovere l'innovazione in campo tecnologico e gestionale (per quanto riguarda lo stabilimento di Saluggia);

Al fine di rendere il più possibile fruibile ed attuale la regolamentazione che deve assistere tale area di attività, la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla redazione della presente Parte Speciale che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato.

Vista l'attenzione per le problematiche ambientali, si è proceduto ad un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale, che, soprattutto nell'ambito dell'attività dello stabilimento, è articolato in procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti inerenti la normativa ambientale.

Al fine di assicurare condizioni di efficacia ed efficienza al Modello delineato nella presente Parte Speciale, nonché di perseguire una politica di miglioramento continuo dei processi con attenzione all'impatto ambientale, è stato istituito un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte, nonché un puntuale sistema di controllo sulla verifica del corretto funzionamento del sistema.

La politica ambientale adottata dalla Società viene periodicamente verificata, integrata ed aggiornata sulla base dell'analisi delle prestazioni del sistema di gestione.

Essa è l'elemento fondante del sistema di gestione ambientale: costituisce la base sulla quale vengono definiti gli obiettivi e i traguardi ambientali, in modo da conservare e potenzialmente migliorare le prestazioni ambientali.

3.2. Il sistema di gestione ambientale istituito presso la sede di Saluggia

La Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla istituzione, con riferimento allo stabilimento di Saluggia, di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) - integrato con il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro - che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale della Società diretta al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato UNI EN ISO 14001, con ri-certificazioni successive triennali.

Le norme previste da questo standard internazionale sono state concepite al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa e hanno l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basandosi non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, ma anche sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le Istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è fondato sul processo dinamico e ciclico del miglioramento continuo che si realizza nelle fasi di pianificazione, attuazione e funzionamento, verifica e riesame.

In particolare il SGA si basa:

- su un'Analisi Ambientale Iniziale delle attività della Società, finalizzata all'identificazione degli aspetti ambientali più significativi.
- sul costante aggiornamento dell'Analisi Ambientale.
- sull'identificazione, l'aggiornamento ed il rispetto delle normative applicabili in materia ambientale;
- sull'elaborazione di un sistema di procedure interne che regolano sia gli aspetti gestionali che le responsabilità e le modalità operative delle attività legate agli aspetti ambientali significativi;
- sull'attribuzione di compiti e responsabilità specifici, tra cui la nomina di un Responsabile per il SGA cui è delegata la coordinazione delle attività del sistema e la vigilanza sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema;
- sulla definizione del Piano di Miglioramento Ambientale EHS in cui sono specificati obiettivi di miglioramento ed i traguardi da raggiungere;
- sul monitoraggio dei parametri ambientali per il controllo delle prestazioni ambientali e dello stato di avanzamento dei programmi;
- sulla formazione specialistica del personale allo scopo di accrescere la conoscenza dei possibili effetti sull'ambiente delle attività svolte;
- sul coinvolgimento del personale interno e degli enti esterni nella gestione degli aspetti ambientali;
- su un programma di audit ambientali interni per determinare la conformità delle attività nei confronti delle procedure, della normativa di riferimento e dei principi della Politica Ambientale;
- su un riesame periodico del SGA e delle sue prestazioni, condotto dalla Direzione, con lo scopo di verificare l'adeguatezza del sistema e l'eventualità dell'adozione di nuove strategie di miglioramento.

Di seguito vengono descritte le macrotipologie di documenti gestiti nell'ambito del SGA che si pongono quale strumento di prevenzione dei reati in materia ambientale considerati significativi ai fini della presente Parte Speciale.

MANUALE	descrive gli elementi del Sistema di Gestione Ambientale
PROCEDURE	descrivono le attività necessarie per dare attuazione a specifici elementi del SGA, le responsabilità e le modalità operative
REGISTRAZIONI AMBIENTALI	consentono la raccolta dei dati e l'applicazione dei criteri operativi descritti nelle procedure

Le procedure, in particolare, si pongono quale strumento di prevenzione dei reati in materia ambientale e costituiscono parte integrante della presente Parte Speciale.

Il SGI MicroPort CRM S.r.l. è stato sviluppato in modo da risultare compatibile con gli standard dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 13485 (Qualità per dispositivi medici), ISO 45001 (Sicurezza).

4. La struttura organizzativa aziendale in materia ambientale

La struttura organizzativa della Società, sotto il profilo ambientale, in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti qualificati.

In particolare, la Società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti, nonché attraverso il diretto coinvolgimento di tutti i soggetti mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della Politica Ambientale aziendale.

In ogni caso tutti i soggetti che operano in ambiti aventi impatto ambientale sono specificamente formati.

Di seguito sono indicati, in sintesi, i ruoli e le responsabilità in campo ambientale delle funzioni contenute nell'organigramma aziendale:

Amministratore Delegato
Componente del Consiglio di Amministrazione al quale, in qualità di Legale Rappresentante, sono stati conferiti in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione i poteri e i doveri in materia di tutela dell'ambiente.

Delegato in materia ambientale
Procuratore al quale sono stati delegati dall'Amministratore Delegato i poteri e i doveri in materia di tutela dell'ambiente. A tale soggetto è attribuita la necessaria autonomia gestionale e finanziaria per l'espletamento dei propri doveri. Il delegato può avvalersi di figure specificamente designate per la gestione degli aspetti operativi. In particolare: <ul style="list-style-type: none">• il delegato per lo stabilimento di Saluggia è stato individuato nel Direttore di stabilimento• il delegato per sede di Milano è stato individuato nel Sales Director

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale istituito per lo stabilimento di Saluggia
Ha il compito di assicurare l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione ambientale e il compito di riferire all'Alta Direzione le prestazioni del Sistema stesso al fine del riesame e del relativo miglioramento. Tale funzione viene nominata dal Direttore di Stabilimento ed è stata individuata nel Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza - RSPP.

5. Il processo di "risk assessment"

Attraverso il processo di *risk assessment* la Società ha individuato le attività che possono avere rilevanza in relazione alle tipologie di reati valutati nella presente Parte Speciale.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Saluggia l'individuazione degli aspetti ambientali, delle attività, prodotti o servizi di MicroPort CRM che possono essere tenuti sotto controllo dalla Società stessa o su cui la Società può avere un'influenza e la valutazione della significatività dei relativi impatti sull'ambiente sono un passaggio fondamentale del Sistema di Gestione, per definire obiettivi e traguardi coerenti con le esigenze di miglioramento e per definire adeguate procedure operative per il controllo del sistema.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali dello Stabilimento è stato dunque effettuato tramite una Analisi Ambientale attraverso la quale sono state raccolte ed elaborate informazioni sulla situazione di MicroPort CRM che si sviluppa in tre diverse fasi:

- esame di tutte le attività dell'organizzazione per rilevare gli aspetti ambientali ad esse associabili;
- raccolta ed elaborazione di tutti i dati riguardanti ciascuno degli aspetti ambientali;
- valutazione degli impatti ambientali associati agli aspetti ambientali individuati allo scopo di attribuirne la significatività.

L'Analisi Ambientale Iniziale è stata dunque condotta per tutte le attività dello Stabilimento MicroPort, in fase di progettazione del Sistema di Gestione Ambientale.

L'Analisi Ambientale Iniziale è documentata nel documento HSEP10002 "Valutazione aspetti e impatti"

La Società ha previsto che l'Analisi Ambientale Iniziale debba essere aggiornata:

- ❑ in presenza di cambiamenti nelle metodologie o nei criteri della valutazione,
- ❑ in presenza di cambiamenti previsti per i servizi, i processi e le attività dell'Organizzazione
- ❑ progettazione di nuove attività, prodotti e servizi
- ❑ in caso di acquisto di nuovi impianti, macchinari, materiali o servizi,

La Società, inoltre, ha provveduto ad implementare la procedura HSEE10006 "Identificazione e valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali", che individua tutti gli aspetti ambientali coinvolti da ogni attività, prodotto, servizio svolto da MicroPort CRM sia in condizioni operative normali che in ipotesi di attività-emergenze ambientali.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali sia diretti che indiretti viene condotto dal RSGA, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei vari aspetti ambientali.

Per rappresentare tale processo vengono utilizzate specifiche matrici che associano le attività produttive ed i servizi dell'Azienda con gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali e gli strumenti di monitoraggio.

.....

Successivamente è stato effettuato il "*risk assessment*", nell'ambito del quale sono stati posti in relazione gli aspetti ambientali ritenuti significativi con i reati previsti dall'articolo 25 – undecies D.Lgs. 231/2001.

Per eseguire le azioni appena descritte sono state prese in considerazione:

- la documentazione amministrativa ed autorizzativa;
- l'organizzazione aziendale;
- le modalità operative ed il Sistema di gestione dello stabilimento.

Di seguito è riportato l'esito della valutazione dei rischi con l'indicazione dei reati che vengono considerati non rilevanti e di quelli che possono presentare un profilo di rischio, anche se poco significativo, in relazione alle attività svolte dalla società.

5.1 Individuazione dei reati considerati a "rischio non rilevante"

A seguito dell'attività di mappatura dei "processi sensibili", poste in relazione le aree di attività della Società ed i reati sopra elencati presupposto della responsabilità amministrativa, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile¹

- tanto nella sede di Milano
- quanto nello stabilimento di Saluggia.

Delitti contro l'ambiente	
452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Assenza di rischio perché non viene gestito, in nessun modo, materiale ad alta radioattività.
452 octies c.p. Associazione per delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale	Pur non potendosi escludere del tutto l'astratta verificabilità, la realizzazione in concreto appare poco verosimile, in considerazione della realtà operativa della Società.
Specie animali, vegetali o habitat	
727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Assenza di interferenze con specie animali o vegetali selvatiche protette. Presso i siti della Società non risultano presenti specie protette.
733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Vista la collocazione dei siti aziendali, valutato lo spazio territoriale in cui opera, assenza di rischio di compromissione dello stato di conservazione dell'habitat interno di un sito

¹ Per comodità di lettura, nelle tabelle di seguito riportate, viene indicato il reato ed una sintetica descrizione della motivazione che giustifica l'assenza di rischio.

	protetto, in quanto le attività svolte presso lo Stabilimento non determinano alterazione o danneggiamento di habitat.
Legge 150/1992 Applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	L'attività svolta non espone a rischio specie animali e vegetali in via di estinzione, mammiferi e rettili.
Tutela del mare, dei corpi idrici ed alla gestione degli scarichi	
137 c.13, D.Lgs. n. 152/06 Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili	Non applicabile vista l'attività svolta dalla Società.
D.Lgs. 202/2007 Attuazione della direttiva relativa all'inquinamento da parte di navi	Assenza di rischio visto l'ambito di attività della Società, anche alla luce del fatto che solo soggetti qualificati sono titolati a commettere il reato in questione.
Gestione dei rifiuti	
259 c.1, D.Lgs. n. 152/06 Traffico illecito di rifiuti	La Società si configura esclusivamente come produttore di rifiuti che conferisce a gestori autorizzati e non effettua spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione Europea
260 c.1, D.Lgs. n. 152/06 (sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.) Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti	Le modalità di gestione dei rifiuti (produzione e conferimento a soggetto autorizzato), nonché la realtà operativa della Società, consentono di escludere l'esistenza di mezzi e attività continuative organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
260 c.2, D.Lgs. n. 152/06 (sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p.) Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti radioattivi	La tipologia di materia prima e di rifiuti prodotti consentono di escludere l'astratta verificabilità del reato
Art. 260-bis c.6, 7, 8 D.Lgs. n. 152/06 Certificato di analisi per il trasporto di rifiuti nell'ambito del SISTRI Trasporto di rifiuti pericolosi senza scheda SISTRI Trasporto di rifiuti con certificato falso	Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e gli illeciti previsti dall'art. 260 bis c.p. sono da considerarsi abrogati.

Trasporto di rifiuti con alterazione fraudolenta della scheda SISTRI	
Trasporto di rifiuti pericolosi con alterazione fraudolenta della scheda SISTRI	
Potenziale inquinamento del sito	
452 bis c.p. Inquinamento ambientale	In considerazione della tipologia e delle quantità dei rifiuti prodotti, il rischio di verifica dei delitti contro l’ambiente e di potenziale inquinamento dei siti appare decisamente remoto e trascurabile. Le procedure previste nel sistema di gestione integrato certificato per il Sito di Saluggia consentono peraltro di ritenere il rischio di verifica di tali reati del tutto insussistente.
452 quater c.p. Disastro ambientale	
452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l’ambiente	
257 c.1, 1°periodo, D.Lgs. n. 152/06 Omessa bonifica	
257 c.1, 2°periodo, D.Lgs. n. 152/06 Omessa comunicazione inquinamento	
257 c.2, D.Lgs. n. 152/06 Omessa bonifica in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose	
Tutela dell’ozono	
Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente	Presso lo stabilimento di Saluggia sono presenti impianti di climatizzazione contenenti gas effetto serra (F-Gas) ma sono di proprietà di Livanova e gestiti dalla stessa. Presso la sede di Milano sono presenti invece impianti di climatizzazione contenenti fluidi in quantità trascurabili, al di sotto della soglia minima per la loro denuncia o gestione.

5.2 Individuazione dei processi potenzialmente sensibili

In relazione ai reati richiamati nell'art. 25 *undecies*, tenuto conto delle attività svolte dalla Società, sono stati individuati i principali processi sensibili.

L'analisi degli aspetti ambientali ha condotto ad individuare cinque macro aree nel cui ambito può essere astrattamente configurabile la commissione dei reati previsti dall'articolo 25 *undecies* e non ricompresi tra quelli indicati al paragrafo precedente.

Le cinque macro aree sono le seguenti:

a) gestione delle acque;

- b) gestione dei rifiuti;
- c) gestione delle emissioni in atmosfera;
- d) potenziale inquinamento del sito;
- e) tutela dell'ozono.

Le tabelle riporteranno, in sintesi, il risultato del *risk assessment* e del *risk management* rispetto a tali macro aree sia per la sede di Milano sia per lo stabilimento di Saluggia.

a) gestione delle acque

Stabilimento di Saluggia

Il sito produttivo di Saluggia comprende, oltre a MicroPort CRM, altre realtà industriali.

L'acqua potabile viene prelevata dall'acquedotto comunale.

Le acque provenienti dagli usi domestici di tutte le aziende presenti nel sito sono convogliate congiuntamente con apposita linea di tubazioni interrata di pubblica fognatura al depuratore comunale di Saluggia.

La Società non è proprietaria del sito, le acque meteoriche e di lavaggio sono dunque gestite dalla Società LIVANOVA convogliate congiuntamente con apposita linea di tubazioni interrata di pubblica fognatura al depuratore comunale di Saluggia.

Per quanto riguarda l'attività svolta da MicroPort CRM non sono presenti attività produttive che comportano scarichi di acque industriali.

Le acque derivanti dall'attività di lavaggio dei componenti di produzione, contengono sostanze non pericolose/pericolose, ma sono convogliate in una vasca e sono conferite come rifiuti con CER 07.01.01 "soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri".

Di conseguenza, il rischio relativo alla violazione dell'art. 137 c. 2 D. Lgs. 152/06 è adeguatamente presidiato dalla procedura HSEI10006 "RIFIUTI" che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti osservate dalla Società.

Lo stabilimento è costituito da locali chiusi con superficie pavimentata e impermeabile, per tale ragione appare alquanto remoto il rischio di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; ciò nonostante, in via assolutamente prudenziale, la Società ha nondimeno valutato il suddetto rischio ritenendolo adeguatamente presidiato dalla procedura HSEI10006 "RIFIUTI"

Sede di Milano

Nell'ambito della sede di Milano non si profilano rischi di commissione di reati presupposto attinenti alla gestione degli scarichi idrici, perché non sono presenti attività produttive né scarichi di acque industriali.

REATI RILEVANTI (*risk assessment*) – **PROTOCOLLI DI CONTROLLO** (*risk management*)

	Saluggia	Milano
Art. 137 c.2, D.Lgs. n. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione contenenti sostanze pericolose	X	-
	HSEI10006 RIFIUTI	-
Art. 137 c.3, D.Lgs. n. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione	-	-
		-
Art. 137 c.5, D.Lgs. n. 152/06 Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali	-	-
	HSEI10005 Scarichi idrici	-
Art. 137 c.11 D.Lgs. n. 152/06 Violazione del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	X	-
	HSEI10006 RIFIUTI	-

a) gestione dei rifiuti
Stabilimento di Saluggia

MicroPort CRM si configura come produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La procedura di riferimento per la gestione dei rifiuti elaborata dalla Società è la procedura **HSEI10006 “RIFIUTI”**.

Per un’analisi dettagliata della tipologia di rifiuti prodotti, si rimanda alla lettura della stessa contenente la scheda riassuntiva dei rifiuti prodotti.

Con particolare riferimento ai rifiuti sanitari pericolosi lo stabilimento produce rifiuti con Codice CER 180103.

Ai sensi dell'art. 183 lett. bb), comma 2, D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/10, la Società conserva i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale fissato dalla legge.

Secondo quanto previsto nella procedura **HSEI10006 "RIFIUTI"** sopra richiamata, l'Addetto identifica i contenitori con appositi cartelli "Identificazione area rifiuti" riportanti la denominazione e, ove esistente, la relativa pericolosità. I rifiuti pericolosi sono etichettati secondo le norme vigenti. I rifiuti pericolosi sono stoccati in apposita area munita di bacino di contenimento e coperta da tettoia.

Tutti i punti di deposito temporaneo e di raccolta dei rifiuti, con l'obiettivo di tenere sotto controllo potenziali punti di impatto ambientale, sono chiaramente definiti ed identificati tramite cartelli e riportati nella planimetria del sito all'interno della **HSEI10006 "RIFIUTI"**

In ogni area, impianto o reparto sono posti dei contenitori contrassegnati con l'indicazione del tipo di rifiuto da raccogliere ed il relativo codice CER.

Presso lo stabilimento viene svolta un'attività di lavaggio componenti e attrezzature, le cui acque di risulta sono convogliate in una vasca e sono gestite come rifiuti CER 07.01.01 "soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri".

Le analisi chimiche di classificazione dei rifiuti, qualora necessarie, vengono affidate a laboratori esterni accreditati.

Non vengono effettuati trasporti in conto proprio.

La Società non è autorizzata al recupero di rifiuti.

La Società provvede alla compilazione dei Registri di carico e scarico, alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e alla trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale).

Sede di Milano

In relazione alla gestione dei rifiuti, la Società svolge unicamente la necessaria attività di smaltimento del materiale generato dall'attività degli uffici.

I rifiuti che possono essere prodotti sono:

- toner, cartucce (gestiti dalla Società che concede in uso stampanti e fax)
- carta e cartone
- plastica
- indifferenziata da ufficio.

Con riguardo, invece, alle attività svolte fuori sede, i possibili rifiuti derivanti dall'attività di assistenza presso le sedi ospedaliere consistono nei camici monouso, che in caso di utilizzo devono essere smaltiti dalla struttura ospedaliera in cui lo specialista di prodotto sta prestando assistenza.

REATI RILEVANTI (*risk assessment*) – **PROTOCOLLI DI CONTROLLO** (*risk management*)

	Saluggia	Milano
Art. 256 c.1 lett. a), D.Lgs. n. 152/06 Gestione rifiuti non pericolosi	X	X
	HSEI10006 "RIFIUTI"	
Art. 256 c.1 lett. b), D.Lgs. n. 152/06 Gestione rifiuti pericolosi	X	-
	HSEI10006 "RIFIUTI"	Toner smaltito da società proprietarie delle macchine
Art. 256 c.3 1° periodo, D.Lgs. n. 152/06 Discarica non autorizzata rifiuti pericolosi	X	-
	HSEI10006 "RIFIUTI"	
Art. 256 c.3 2° periodo, D.Lgs. n. 152/06 Discarica non autorizzata rifiuti non pericolosi	X	-
	HSEI10006 "RIFIUTI"	
Art. 256 c. 4, D.Lgs. n. 152/06 Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	-	-
Art. 256 c.5, D.Lgs. n. 152/06 Miscelazione di rifiuti pericolosi	X	-
	HSEI10006 "RIFIUTI"	
Art. 256 c.6, D.Lgs. n. 152/06 Rifiuti sanitari pericolosi	X	-

	HSEI10006 "RIFIUTI"	
Art. 258 comma 4, D.Lgs. n. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	X	-
	HSEI10006 "RIFIUTI"	

c) gestione delle emissioni in atmosfera

Stabilimento di Saluggia

Le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società sono trattate in funzione della loro natura.

Tutti gli adempimenti sono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore nonché secondo quanto indicato nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Vercelli. La procedura di riferimento predisposta dalla Società per la gestione delle emissioni in atmosfera è la procedura HSEI10002 "EMISSIONI IN ATMOSFERA".

In ossequio a tale procedura, il RSGA verifica che le modalità di gestione delle emissioni in atmosfera siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari vigenti, così come identificati dall'analisi della suddetta normativa.

Il RSGA ha il compito di gestire le prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni per tutti i punti fonte di emissioni in atmosfera ubicati nel sito produttivo, e contribuire a far rispettare i limiti di emissione secondo quanto definito dal decreto autorizzativo.

La Società ha identificato i punti di emissione relativi al sito produttivo. Una pianta del sito è riportata, oltre che nell'AUA, nel documento HSEI10002 "EMISSIONI IN ATMOSFERA" che riporta l'indicazione delle ubicazioni dei diversi punti di emissione.

Sede di Milano

Presso la sede di Milano non vi sono impianti produttivi di emissioni in atmosfera.

REATI RILEVANTI (*risk assessment*) – **PROTOCOLLI DI CONTROLLO** (*risk management*)

	Saluggia	Milano
Art. 279 c.5, D.Lgs. n. 152/06 Emissioni in atmosfera	X	-

	HSEI10002 "EMISSIONI IN ATMOSFERA"	
--	---------------------------------------	--

6. Formazione

Al fine di garantire il rispetto della legislazione in materia ambientale ed il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, la Società:

- assicura che il proprio personale e quello che lavora per suo conto sia consapevole dei principi della Politica Ambientale, dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e delle proprie responsabilità;
- assicura che qualsiasi persona che esegua, per la Società stessa o per conto di essa, attività di rilievo ambientale, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione e addestramento;
- definisce le necessità di formazione e addestramento del proprio personale e ne assicura l'erogazione.

La formazione delle funzioni aziendali, anche in base agli obblighi previsti dalla legislazione in materia ambientale, è effettuata - per quanto riguarda lo stabilimento di Saluggia - con le modalità indicate nella specifica procedura **HSEE10011 Piano della formazione**

Gli argomenti della formazione riguardano, in generale:

- l'importanza della conformità alla Politica, alle procedure e ai requisiti del SGA;
- gli aspetti ambientali significativi ed i relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro ed ai benefici per l'ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali;
- i propri ruoli e le proprie responsabilità;
- i contenuti specifici delle procedure in merito alla gestione degli aspetti ambientali significativi;
- i limiti autorizzativi e le relative soglie interne che non devono essere superate;
- le procedure da mettere in atto in caso di emergenze ambientali.

7. Gestione delle non conformità dello Stabilimento di Saluggia

L'individuazione e la segnalazione di non conformità sono fondamentali per il miglioramento del sistema di gestione ambientale: le azioni correttive costituiscono dei provvedimenti per correggere condizioni pregiudizievoli per l'ambiente e per evitarne la reiterazione, mentre le azioni preventive sono provvedimenti per eliminare potenziali rischi per l'ambiente.

Le eventuali non conformità riscontrate nello svolgimento delle attività della Società sono oggetto di analisi al fine di individuarne le cause e porre in atto le necessarie azioni correttive e preventive.

La responsabilità per l'individuazione di non conformità reali o potenziali non si limita a coloro che esercitano delle attività di gestione o di controllo, ma si estende a tutto il personale.

Le cause delle non conformità possono, a titolo esemplificativo, ricondursi a:

- incidenti, emergenze, guasti, anomalie;
- inadeguatezza di impianti o sistemi di gestione o di controllo;
- comportamenti fuori standard;
- errori, omissioni, carenze procedurali o formali.

L'Azienda ha predisposto un'apposita procedura HSEP10014 NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE per:

- definire le modalità e responsabilità per il trattamento e l'analisi delle non conformità
- definire le opportune azioni correttive e preventive finalizzate a mitigare gli effetti presenti e potenziali delle non conformità,
- eliminare le cause delle problematiche ambientali rilevate o potenziali al fine di impedirne il ripetersi o di prevenirne il verificarsi, così garantendo il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale.

8. Le modalità di controllo previste dal Sistema di Gestione istituito per lo Stabilimento di Saluggia

La valutazione dell'idoneità, dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di gestione ambientale alla Politica Ambientale della Società, nonché la verifica della corretta e costante applicazione dello stesso, avvengono con specifiche attività di Audit e con il Riesame da parte della Direzione.

Gli Audit vengono effettuati da RGSA o dall'auditor incaricato.

Con il Riesame della direzione, infine, viene analizzato il funzionamento di tutto il sistema di gestione ambientale per verificarne l'adeguatezza alla realtà aziendale, l'efficacia e per individuare opportunità di miglioramento.

Il Riesame viene effettuato almeno una volta all'anno a meno che non venga ritenuto opportuno effettuarlo a intervalli più brevi anche solo in relazione a specifici aspetti.

Viene effettuato in ogni caso a seguito di eventi o situazioni che comportino mutamenti importanti riguardanti le attività, i processi, la struttura organizzativa o a seguito di gravi incidenti ambientali.

Il processo di Riesame può avvenire in una o più riunioni e si articola nelle seguenti fasi:

- fase di raccolta delle informazioni
- fase di esame, discussione e valutazione delle stesse
- fase conclusiva in cui sono definiti gli elementi di uscita e viene compilato e approvato il verbale del riesame.

9. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV e la disciplina dei flussi informativi

Il sistema di gestione predisposto dalla Società prevede altresì la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

A tal fine, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni e documenti indicati nella procedura "Flussi OdV".

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa all'ambiente e potrà effettuare,

qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure interpellando eventualmente i soggetti interessati.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà partecipare ed indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla tutela dell'ambiente di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'Amministratore Delegato con periodicità semestrale sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito della tutela ambientale.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale del Modello.

10. Allegati

Tutta la documentazione e gli allegati richiamati nel presente documento vengono costantemente aggiornati ed implementati e sono disponibili sia in forma digitale attraverso la *intranet* aziendale sia in forma cartacea presso l'ufficio HSE.

In calce alla presente parte speciale, viene fornito un riepilogo delle procedure aventi rilievo ambientale.

La violazione di quanto previsto dalla presente Parte Speciale e dal Sistema di Gestione Ambientale costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale alla sezione dedicata al Sistema disciplinare.

Codice	Descrizione
HSEP10001	Contesto dell'organizzazione e leadership
HSEE10000	<i>Nomina del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e di Salute e Sicurezza</i>
HSEE10001	<i>Nomina struttura operativa per la Gestione Ambientale e per la Gestione Salute e Sicurezza</i>
HSEE10002	<i>Analisi rischi/opportunità correlati al contesto e Analisi rischi/opportunità correlati alle esigenze/aspettative delle parti interessate</i>
HSEE10003	<i>Identificazione delle parti interessate</i>

HSEE10004	<i>Programma ambientale, salute e sicurezza</i>
HSEP10002	Valutazione aspetti impatti
HSEE10005	<i>Modulo prevalutazione di un cambiamento, impatti e misure di controllo</i>
HSEE10006	<i>Identificazione e Valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali</i>
HSEP10003	Valutazione dei rischi in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
HSEE10000	<i>Nomina del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e di Salute e Sicurezza</i>
HSEE10001	<i>Nomina struttura operativa per la Gestione Ambientale e per la Gestione Salute e Sicurezza</i>
HSEP10004	Gestione dei rischi in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
HSEE10005	<i>Modulo prevalutazione di un cambiamento, impatti e misure di controllo</i>
HSEE10007	<i>Scheda mansione</i>
HSEE10008	<i>Riepilogo sulla valutazione dei rischi e misure di gestione individuali</i>
HSEP10005	Obblighi di conformità
HSEE10009	Registro obblighi di conformità in ambito Ambiente
HSEE10010	Registro obblighi di conformità in ambito Sicurezza e Salute
HSEP10006	Competenza, addestramento e consapevolezza
HSEE10012	Registro della formazione
HSEE10011	Piano della formazione
HSEE10018	Modulo registrazione Training/Addestramento
HSEE10023	Modulo consegna materiale informativo
HSEP10007	Comunicazione interna ed esterna
HSEE10013	Verbale di Riunione
HSEP10008	Gestione informazioni documentate
HSEE10014	Gestione documentazione di sistema e di origine esterna
HSEI10002	Emissioni in atmosfera
HSEI10003	Acquisto e gestione chemicals
HSEE10015	Richiesta di approvazione acquisto e uso Sostanze e Miscele chimiche
HSEE10016	Registro Sostanze e Miscele Chimiche
HSEI10025	<i>Movimentazioni e trasporto</i>

HSEI10026	<i>Pulizie tecniche e manutenzioni</i>
HSEI10027	<i>Gestione delle apparecchiature contenenti gas ad effetto serra</i>
HSEI10004	Approvvigionamento e consumo idrico
HSEI10005	Scarichi idrici
HSEI10006	Rifiuti
HSEI10007	<i>Messa in sicurezza dei grigliati di raccolta delle acque meteoriche durante le operazioni di carico/scarico sostanze chimiche e rifiuti</i>
HSEI10008	<i>Travasamento rifiuti liquidi</i>
HSEE10017	<i>Scheda raccolta rifiuti</i>
HSEI10009	Gestione merci e rifiuti in regime ADR
HSEE10020	Check list controllo ADR
HSEE10021	Istruzioni di sicurezza ADR
HSEI10010	Gestione dell'energia
HSEI10011	Gestione appalti e contratti d'opera
HSEE10022	Modulo DUVRI d.lgs.81/08 e s.m.i. Art. 26
HSEI10012	Acquisto attrezzature di lavoro, macchine e impianti
HSEI10013	Sorveglianza sanitaria
HSEE10024	Lettera Nomina Medico Competente
HSEI10014	Dispositivi di Protezione Individuale
HSEE10026	Gestione Dispositivi di Protezione Individuale
HSEE10027	Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale
HSEE10028	Richiamo Mancato Utilizzo DPI
HSEE10029	Registro Richiami Mancato Uso DPI
HSEI10015	Movimentazione manuale dei carichi
HSEI10017	Radioprotezione
HSEI10018	Manipolazione di sostanze e miscele chimiche
HSEI10019	Videoterminali
HSEI10020	Comportamento in caso di incidenti/infortuni
HSEE10032	Modulo malore e/o indisposizione e/infortunio
HSEE10034	Modalità di comportamento in caso di infortunio
HSEI10021	Reporting dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali
HSEE10035	Rapporto di incidente, infortunio o near miss
HSEE10013	Verbale di Riunione
HSEI10024	Manutenzione
HSEP10009	Preparazione e risposta all'emergenza

HSEE10041	Lettera nomina addetti all'emergenza
HSEE10042	Elenco addetti emergenza
HSEE10043	Piano di simulazione delle emergenze
HSEE10044	Verbale di simulazione delle emergenze
HSEP10010	Sorveglianza e misurazioni
HSEE10045	Piano di Sorveglianza e Misurazione
HSEP10011	Valutazione rispetto alle prescrizioni
HSEE10047	Piano delle frequenze delle conformità
HSEE10048	Check list legale
HSEP10012	Audit interno
HSEE10049	Piano di audit
HSEE10050	Lista di riscontro
HSEE10051	Rapporto di audit
HSEP10013	Riesame direzione
HSEE10052	Verbale di riesame
HSEP10014	Non conformità e azioni correttive
HSEE10053	Rapporto di Non Conformità
HSEE10054	Registro delle Non Conformità